



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10019 del 2022, proposto da Romagna Giochi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

Comune di Forlì, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ente Parrocchia Regina Pacis Forlì, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna

(Sezione Seconda) n. 831/2022, resa tra le parti, previa concessione di misure cautelari collegiali;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 68 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Forlì;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Riccardo Carpino;

Nessuno è comparso per le parti costituite, salva richiesta di passaggio in decisione come da verbale.

Rilevato che:

la questione riguarda la gestione di sale giochi nel territorio del Comune di Forlì e che sulla tematica delle ludopatie la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha adottato una deliberazione (12 giugno 2017, n. 831) che ha vietato le aperture di locali dedicati al gioco lecito nonché la conduzione di sale gioco e sale scommesse in esercizio che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ad una serie di luoghi definiti sensibili;

la Giunta del Comune di Forlì ha approvato (delibera n. 481 del 28 dicembre 2017) la mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della Legge della Regione Emilia Romagna 4 luglio 2013, n. 5, e individuato gli esercizi collocati ad una distanza inferiore a 500 metri dai medesimi;

con successivi provvedimenti del Dirigente Servizio comunale SUAP in data 5 giugno 2018 è stata intimata, entro il 30 giugno 2018, la chiusura delle sale di pertinenza della parte appellante;

in relazione a detta ordinanza di chiusura si è sviluppata una lunga istruttoria e l'appellato Comune di Forlì, dopo la comunicazione di avvio di procedimento del 28 febbraio 2020, ha adottato in data 21 dicembre 2022 una nuova ordinanza di chiusura della sala giochi dell'appellante;

al fine di verificare l'eventuale effetto preclusivo dell'attività del gioco lecito nel territorio comunale per gli esercizi in essere è necessario un accertamento in concreto, in considerazione della delicatezza dei valori coinvolti, costituzionalmente rilevanti, relativi da un lato alla tutela della salute e, dall'altro, all'esercizio delle attività economiche;

la violazione del principio di proporzionalità nei confronti dei titolari degli esercizi soggetti a chiusura si potrebbe configurare non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell'attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche ove l'individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico-edilizie, secondo una valutazione che, parimenti, si ritiene debba svolgersi in concreto (*cf.* Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11426).

Ritenuto pertanto necessario, al fine del decidere, disporre verifica per accertare se l'attuazione dei provvedimenti impugnati comporti comunque la possibilità di svolgere in concreto l'attività nell'ambito del territorio del Comune di Forlì, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., si dispone quanto segue:

a) la verifica sarà svolta dal preposto al seguente organismo, con facoltà di delega interna: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione territoriale Emilia Romagna - Marche;

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:

1) individuare l'attività effettivamente svolta dall'appellante (sala giochi/Vlt) ed i relativi titoli autorizzatori;

2) in considerazione della conformazione e della disciplina urbanistica del Comune di Forlì verificare se l'attuazione della richiamata delibera della Giunta comunale relativa alla delocalizzazione delle sale da gioco sia realizzabile in concreto, sulla base degli edifici idonei o degli spazi necessari per una nuova realizzazione, nelle sottozone "T1.3 - commercio all'ingrosso e al minuto" ricadenti all'esterno

dell'anello tangenziale nelle quali, sulla base della variante urbanistica relativa alla regolamentazione dell'insediamento delle attività ludico-ricreative (deliberazione del C.C. n. 154 del 3/12/2013), sono ammesse le attività in cui possono essere installate le apparecchiature da gioco VLT nonché possono avere sede sale giochi ove sono installate “slot-machine” o “new slot”;

3) la percentuale di territorio comunale disponibile al reinsediamento di sale giochi e sale scommesse od all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6, r.d. n. 773/1931, e se detta percentuale è idonea a soddisfare le esigenze di reinsediamento di tutte le attività autorizzate ricadenti nel divieto di cui alla citata delibera della Giunta comunale in relazione alle prescrizioni circa la distanza dai luoghi sensibili;

4) se l'attività degli esercizi in questione nelle citate sottozone T1.3, a seguito della delocalizzazione, sia economicamente sostenibile, secondo gli ordinari criteri di redditività del capitale investito su detta attività, anche nelle ipotesi in cui la stessa attività risulti potenzialmente inferiore a quella in atto svolta, come ufficialmente risultante.

c) il verificatore comunicherà alle parti costituite, in persona dei relativi difensori o consulenti tecnici:

- la data e il luogo dell'inizio delle operazioni peritali, che dovrà intervenire entro il 31 luglio 2023;

- la propria relazione preliminare entro 120 giorni dall'inizio delle operazioni peritali;

d) le parti costituite comunicheranno al verificatore le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima;

e) il verificatore depositerà nella Segreteria di questo Consiglio la propria relazione finale entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine sub d), specificamente riscontrando le eventuali osservazioni che siano state tempestivamente formulate dalle parti;

- f) il verificatore, previo rituale avviso dell'inizio delle operazioni alle parti, procederà, ove ritenuto opportuno, alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti utili presso il Comune di Forlì, la Regione Emilia - Romagna e ogni altro Ufficio avente competenza sul procedimento *de quo*;
- g) le parti hanno facoltà di nominare consulenti tecnici di fiducia, comunicandone i nominativi al verificatore entro la data di inizio delle operazioni peritali; i tecnici di parte, o in loro vece i difensori, potranno assistere agli eventuali sopralluoghi e far inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;
- h) entro la data di inizio delle operazioni di verifica dovrà essere corrisposto, con onere posto provvisoriamente a carico della parte appellante, un anticipo di euro 2000,00 (duemila,00) sul compenso da liquidarsi al verificatore, l'inizio delle operazioni essendo condizionato all'effettività di tale previo versamento;
- i) l'udienza pubblica sarà fissata, all'esito della verifica, con decreto del Presidente della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica che sarà indicata con successivo decreto presidenziale.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO